

TRIBUNALE DI TERAMO UFFICIO
PROCEDURE CONCORSUALI
PROC. 70-2/2015 FALL. NAUTICA RUFFINI & IPPOLITI SRL
IL GIUDICE DELEGATO

Letta la relazione ex art. 129 comma 1 L.F., visibile in data 15.4.2021, depositata dal curatore nella proc. in oggetto, resa all'esito della votazione dei creditori legittimati sulla proposta di concordato fallimentare presentata da

che così

conclude:

comunica

che l'esito della votazione sulla proposta di concordato fallimentare in epigrafe indicata è stata la seguente:

voti favorevoli € 860.896,28 pari al **34,49** % del totale

voti contrari € 1.635.177,15 pari al **65,51** % del totale

rilevato che il curatore ha rappresentato al G.D. la seguente problematica relativa alle operazioni di voto:

Da ultimo, lo scrivente ritiene di sottoporre all'attenzione dell'On.le Giudice Delegato la valutazione, ai fini della eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti, della questione sollevata dalla proponente nel proprio ricorso (*pag. 13-14-15*) a cui si è contrapposta la diversa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

Invero, mentre la proponente sostiene l'applicazione in via analogica - estensiva, anche al concordato fallimentare, delle modifiche normative apportate dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 1255, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, agli artt. 180 e 182 *bis* della L.F. nella computazione dei voti laddove pervenga una dichiarazione di dissenso alla proposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'amministrazione finanziaria, al contrario, non ritiene applicabile in via analogica - estensiva anche al concordato fallimentare, le modifiche normative apportate agli artt. 180 e 182 *bis* della L.F. come meglio argomentato nell'allegato parere reso dall'Agenzia delle Entrate (**doc.3**) integralmente recepito dal creditore - *Agenzia Entrate Riscossione creditore per € 1.208.583,69* - che ha manifestato il proprio dissenso alla proposta di concordato unitamente all'INPS.

preso che, invero, la proponente il concordato ha così argomentato la propria tesi:

In ultima battuta, va evidenziato che l'odierna ricorrente ha già presentato in data 10/12/2018 ulteriore ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato fallimentare - la cui integrazione del 30/05/2019 recava anch'essa la proposta di corresponsione di complessivi € 157.000,00 - iter conclusosi con l'espressione di voto contrario da parte dei creditori ammessi al voto per una percentuale pari al 59,50% del totale.

L'odierna riproposizione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato fallimentare è motivata dalla modifica della normativa di riferimento in ordine alla base di calcolo della maggioranza necessaria per l'approvazione della domanda.

In particolare, l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 1255, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ha apportato le seguenti modifiche alla legge fallimentare:

- a) all'articolo 180, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: *«Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;*
- b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è stato aggiunto il seguente periodo: *«Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».*

Il citato comma 1-bis è stato introdotto nel testo del decreto durante l'esame parlamentare e, di conseguenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, avvenuta il 3 dicembre 2020.

L'attuale contesto economico, fortemente condizionato in negativo dalla crisi dovuta al diffondersi della pandemia, rende opportuno il ricorso ad istituti volti alla definizione concordata della crisi d'impresa, ivi compresa una quanto più celere chiusura delle procedure fallimentari mediante lo strumento del concordato fallimentare, anche al fine di immettere in circolo immediatamente le risorse finanziarie recuperabili dalle procedure concorsuali ed evitare un grave pregiudizio soggettivo per i creditori.

Ora, il concordato fallimentare è un modo di cessazione della procedura fallimentare connotato dal principio di eguaglianza di trattamento e concluso sotto la sorveglianza dell'autorità giudiziaria che, con l'omologa, ne accerta la legittimità e la convenienza.

Il concordato fallimentare ha pertanto una natura mista (cfr. in dottrina Pajardi, Jaeger, Millozza, Lo Cascio) che, pur senza negare che gli effetti del

concordato siano riconducibili alla sentenza, rivaluta anche il momento pattizio; secondo questo orientamento prevalente, infatti, la componente privatistica e quella pubblicistica coesistono, senza sovrapporsi o elidersi, per il raggiungimento di uno scopo che è, ad un tempo, sia di carattere privato che di ordine generale, di modo che le questioni che possono presentarsi nel corso del procedimento vanno viste e risolte a seconda della maggiore o minore incidenza, in quel determinato momento, dell'uno o dell'altro momento, con applicazione analogica o estensiva di ciascuna norma, privatistica o pubblicistica, in funzione della ratio che caratterizza le specifiche situazioni sostanziali e processuali da regolare.

Pertanto, in applicazione analogica/estensiva delle disposizioni di cui agli artt. 180, quarto comma e 182-bis, quarto comma L.F., nella computazione dei voti di cui al presente ricorso - laddove pervenga una dichiarazione di dissenso alla proposta da parte dell'amministrazione finanziaria - il Tribunale dovrà in ogni caso procedere con l'omologa se l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 127 L.F.

Difatti, come sopra visto, la *ratio* della normativa di carattere emergenziale è proprio quella di reimmettere in circolo immediatamente le risorse finanziarie ricavabili dalle procedura concorsuali, pertanto tali disposizioni dovranno necessariamente applicarsi estensivamente anche al caso di specie.

considerato altresì che di contro l'Agenzia delle Entrate di Teramo si esprime come di seguito:

Tale proposta non può considerarsi accoglibile non solo perché meramente riproduttiva di una precedente offerta già valutata negativamente in passato, ma perché appare errato anche l'unico presupposto giuridico sul quale essa si fonda, e cioè la possibilità di applicare in via analogico/estensiva anche al concordato fallimentare le modifiche normative apportate agli artt. 180 e 182 bis della L.F..

Da questo punto di vista deve segnalarsi, infatti, che l'art. 128 della L.F. non è stato oggetto di analoghe modifiche da parte del D.L. 125 del 7 Ottobre 2020, con la conseguenza che il voto negativo espresso dall'Amministrazione Finanziaria non può essere disatteso o comunque superato in sede di computo delle maggioranze da parte del Tribunale.

Tale lettura appare assolutamente coerente con la ratio delle modifiche normative sopra richiamate, finalizzate - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - alla tempestiva gestione delle crisi d'impresa nell'ottica di favorire la conservazione dei presidi produttivi e la salvaguardia dei livelli occupazionali, ed accompagnare così la ripresa economica (non a caso tali modifiche hanno riguardato la transazione fiscale nell'ambito solo di istituti pre-fallimentari quali concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito).

Finalità, queste ultime, evidentemente non più conseguibili nel concordato fallimentare, e men che meno, a 6 anni dalla dichiarazione di fallimento, come nel caso specifico.

OSSERVA

Giova preliminarmente rilevare che il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate è decisivo al fine di considerare non approvata la proposta di concordato fallimentare, secondo il calcolo che segue:

- che i creditori aventi diritto al voto rappresentano crediti per un totale di € 2.496.073,43;
- che successivamente alla notifica della proposta di concordato, entro il termine concesso di giorni venticinque decorrente dal 19.03.2021 al 13.04.2021, hanno espresso il proprio dissenso i seguenti creditori:
 1. Avv. Marco Maria Ferrari – inviata al curatore dalla cancelleria il 01.04.2021 - credito € 47.572,49
 2. Dott. Raul Costantini – inviata al curatore su p.e.c. della procedura il 01.04.2021 - credito € 31.819,80
 3. Agenzia Entrate Riscossione – inviata al curatore dalla cancelleria l'08.04.2021 - credito € 1.208.583,69
 4. Inps – inviata al curatore su p.e.c. della procedura l'08.04.2021 - credito € 135.931,16
 5. Spring SPV – depositata il 13.04.2021 nel fascicolo telematico e inviata dalla cancelleria al curatore il 14.04.2021 – credito € 211.270,01
- che i suddetti voti di dissenso (**doc.1**), rappresentano un credito complessivo pari ad € 1.635.177,15 corrispondente in termini percentuali al (65,51%) del totale
- che i restanti creditori da intendersi favorevoli rappresentano un credito complessivo pari ad € 860.896,28 corrispondente in termini percentuali al (34,49%) del totale;

Ne consegue che la questione sottoposta all'attenzione del G.D. dal curatore, appare rilevante ai fini della eventuale prosecuzione della procedura, dal momento che in caso di sua neutralizzazione la proposta si intenderebbe approvata dai creditori. Occorre allora procedere dal dato normativo. Che è il seguente (art. 3 comma 1 bis e 1 ter d.l. 125/2020, convertito nella L. 159/2020):

1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'am-

ministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»:

Circa l'interpretazione del suddetto dato normativo, riferito peraltro esplicitamente alle sole procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, vanno preliminarmente svolte le riflessioni che seguono.

Si fronteggiano invero tre posizioni in merito alla valutazione del perimetro del potere attribuito al Tribunale di omologare la transazione fiscale e contributiva "anche in mancanza di voto" (nel concordato preventivo), ovvero "anche in mancanza di adesione" (nell'accordo di ristrutturazione dei debiti), dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali alla proposta di transazione loro formulata.

Secondo una prima tesi più restrittiva, il Tribunale disporrebbe del potere-dovere di intervenire in via sostitutiva solo allorquando non sussista alcuna espressione di voto o di adesione; un secondo indirizzo, estensivo, considera anche il voto negativo o il rigetto dell'adesione da parte dell'erario quale presupposto della omologazione, da parte del Tribunale, della proposta del concordato o dell'accordo; infine, secondo una terza ipotesi ricostruttiva intermedia, il potere sostitutivo di omologa del Tribunale ricorrerebbe sia in caso di mancata pronuncia sia in caso di rigetto della proposta nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non anche nell'ambito del concordato.

Ritiene il giudicante che la tesi estensiva sia nettamente preferibile, intanto perché il dato letterale ostativo è in realtà solo apparente, dal momento che nella mancanza di voto o nella mancata adesione rientrano non solo il silenzio ma anche il diniego espresso. Ma anche perché è chiara la volontà del legislatore di assicurare alle imprese debitorie una reale tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di rigetto delle proposte di transazione, emessi dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assistenziali in contrasto con i principi affermati dall'art. 182 ter l.fall.; tutela che sino all'introduzione di tali norme, pur essendo teoricamente sussistente, è risultata di fatto inattuabile. Infatti, nonostante il contrario avviso dei predetti soggetti (per quanto attiene all'Agenzia delle entrate si veda la circolare 6 maggio 2015, n. 19/E), è da ritenersi che un rimedio giurisdizionale all'illegittimo rigetto della proposta di transazione debba sussistere; dal che discende il diritto del contribuente di

impugnare dinanzi al giudice quei provvedimenti che siano adottati in violazione dei principi posti dall'art. 182 ter l. fall. o siano fondati su valutazioni errate, ad es. perchè la proposta di transazione, conforme alle previsioni di tale articolo, è in realtà obiettivamente conveniente per l'Erario. E la competenza, dopo non poche incertezze, è stata infine radicata in capo al giudice ordinario-Tribunale fallimentare, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con ordinanza 25 marzo n. 8504/2021, resa in tema di regolamento di giurisdizione, che ha dato rilievo, in un'ottica di interpretazione evolutiva che ha tenuto conto anche di quanto previsto dal Codice della Crisi d'Impresa, **alla prevalente e assorbente finalità concorsuale dell'accordo transattivo** (in precedenza, e sino all'entrata in vigore della novella legislativa, si erano succeduti in giurisprudenza numerosi dubbi circa il giudice competente, ravvisato talora nel giudice tributario o, per la transazione contributiva, nel giudice del lavoro, a seguito della sentenza 14 dicembre 2016, n. 25632 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con riguardo alla c.d. transazione dei ruoli e della pronuncia del Consiglio di Stato 4021/2016, che ha richiamato la natura dell'oggetto del giudizio, attinente a tributi, talora nel giudice amministrativo e talora ancora nel giudice ordinario).

Orbene, è attualmente ragionevole ritenere che il legislatore si sia fatto carico di introdurre nel Codice della crisi d'impresa - e, con la Legge n. 159/2020, immediatamente nella legge fallimentare - una serie di disposizioni che forniscono una reale tutela giurisdizionale contro provvedimenti della pubblica amministrazione adottati in violazione dell'art. 182-ter, attribuendo al tribunale fallimentare il potere di giudicare la legittimità dei provvedimenti di rigetto, approvando nella sostanza le proposte di transazione rigettate illegittimamente, quante volte l'approvazione di esse sia "determinante" o "decisiva".

E deve ritenersi che tali disposizioni siano quelle inserite negli artt. 180 e 182-bis L. fall. dalla legge n. 159/2020; sicchè adottare una interpretazione che ne delimiti il campo di applicazione al solo caso della mancata espressione del voto o di una pronuncia sulla proposta ne svilirebbe la portata e ne tradirebbe la "ratio" ispiratrice. Inoltre, si determinerebbe una evidente asimmetria sistematica, conferendo da un lato al Tribunale il potere di decidere in ordine alla transazione fiscale in caso di mancata espressione del diritto di voto da parte del Fisco e, dall'altro, continuando a rimettere al giudice tributario il potere di decidere sulla stessa in caso di manifestazione di voto negativo.

In definitiva, la transazione fiscale rappresenta l'esigenza di bilanciare l'interesse fiscale con l'interesse concorsuale, sicché **la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi è bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta di transazione,**

che risulta assegnato al giudice ordinario fallimentare; e proprio per questo motivo la Suprema Corte ha ritenuto che anche sotto la previgente disciplina tale sindacato fosse comunque affidato allo stesso tribunale fallimentare, nell'ambito delle sue competenze omologatorie generali.

Inoltre, come si legge nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 14/2019, tali norme intendono “superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi” e non vi è dubbio che tali resistenze possano concretizzarsi sia qualora l'ente creditore dilazioni oltre misura la risposta alla proposta di transazione, sia qualora esso la rigetti espressamente. Questa conclusione trova poi conforto nella lettera della nuova norma, atteso che tanto l'espressione “anche in mancanza di adesione” (utilizzata nel novellato comma 5 dell'art. 182-bis della legge fallimentare con riguardo all'accordo di ristrutturazione) quanto l'espressione “anche in mancanza di voto” (utilizzata nel novellato comma 4 dell'art. 180 della legge fallimentare a proposito del concordato preventivo) possono essere letteralmente intese non solo come assenza di risposta da parte dell'Erario o degli enti previdenziali, ma anche come risposta negativa, e sono comunque tali da non ostacolare la conclusione testé rappresentata in conformità alla ratio desumibile dalla menzionata relazione illustrativa. In sintesi quindi, queste disposizioni sono state introdotte per un duplice scopo: quello di evitare che il Fisco e gli enti previdenziali continuino a impiegare tempi irragionevoli (talvolta persino anni) per pronunciarsi sulle proposte di transazione loro formulate e quello di impedire che alcune proposte vengano rigettate, sebbene siano convenienti per l'Erario, semplicemente perché prevedono un soddisfacimento troppo “limitato” dei crediti fiscali e contributivi.

Ma vi è di più.

Lungi dal rappresentare l'art. 3 comma 1 bis e 1 ter d.l. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, una ipotesi di norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica ex art. 14 disp. prel. c.c., quale invece ad es. rappresentata senza dubbio alcuno dalla disposizione sulla improcedibilità dei fallimenti ex art. 10 d.l. 23/2020, conv. in L. 40/2020, è doveroso prendere atto che in realtà il legislatore abbia così inteso **disciplinare durevolmente ed in termini significativamente diversi** il trattamento dei debiti tributari e contributivi dell'attuale regime dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il proposito è quello non già di fare eccezione a regole generali, quanto piuttosto, e per converso, quello di ripristinare un **diritto comune dei creditori pubblici e privati**, quindi una **de-specializzazione**, come è stato ben detto, **della transazione**

fiscale e contributiva, secondo un risultato già fissato anche in sede di decreto correttivo, in particolare con le modifiche agli artt. 44, 63, 88 del CCII.

La misura, al di là della sua collocazione in una rubrica in origine destinata ad ospitare mere proroghe dell'applicazione di istituti previdenziali e assistenziali, **appare solo occasionalmente posizionata nel raccordo alla emergenza pandemica**, ove l'incipit del citato comma 1-bis pur premette la "considerazione della situazione di crisi economica per le imprese".

In realtà, gli istituti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, avuto riguardo alle pretese pubblicistiche spettanti alla amministrazione finanziaria ovvero agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, si dotano in questo modo di uno strumento inedito, che riscrive a regime gli attuali artt. 180, 182-bis e 182-ter L.F., potendo sin d'ora i corrispondenti debitori proponenti superare il non voto, la non adesione espressa o il voto contrario dei citati creditori pubblici quando il relativo consenso sia decisivo per le rispettive maggioranze o percentuali.

Non si tratta quindi di una norma di privilegio e men che mai di norma a fattispecie esclusiva (o di diritto singolare), che ricorre quando essa disciplina la forma di determinati atti e documenti, l'organizzazione di certi istituti od organi, ovvero quando è norma di ultimo dettaglio o quando ha carattere strettamente tecnico o fissa i criteri di competenza o infine si riferisce ad un soggetto determinato.

Ed escluderemo, come subito si vedrà, trattarsi infine di norma eccezionale sotto il profilo della emergenza COVID 19.

In realtà la norma, **di natura ordinaria e non eccezionale siccome ristabilitrice di un diritto comune a tutti i creditori**, porta a compimento un graduale processo di semplificazione della tradizionale transazione fiscale e contributiva, già iniziato, nel nostro ordinamento, a seguito della pronuncia di Cassazione Sezioni Unite 13 gennaio 2017, n. 760 che ebbe a sancire che la regola dell'infalciabilità (con riguardo all'IVA, dopo Cass. s.u. 27 dicembre 2016, n. 26988 e Corte Giustizia 7 aprile 2016, C-546/14) operava solo per la transazione fiscale in senso stretto, cioè per il concordato che la contemplasse, ma senza che il sistema potesse dirsi impositivo, ogni qual volta ricorra un siffatto debito, di adottare lo strumento del concordato con transazione fiscale, ben potendo coesistere la ristrutturazione di tale passivo anche nel concordato comune. Ciò sul presupposto, progressivamente precisato, che gli effetti di stabilizzazione e di beneficio restassero distinti e così dando rilievo alla natura condizionante dell'intervento-voto del creditore pubblico, per come espresso nella procedura speciale.

Ora, con una norma inserita nel procedimento di omologazione sia del concordato preventivo che degli accordi di ristrutturazione, ma con indubbia

portata anche sostanziale, vengono in primo luogo disciplinate le fattispecie di regolazione concorsuale comune e con iniziativa del debitore, tra gli altri, dei menzionati debiti pubblici; riflettendo una volontà di agevolazione generalizzata della ricerca del consenso dei creditori idoneo al formarsi dei citati accordi, l'omologazione sarà adottata dal tribunale anche se vi è il voto contrario ovvero se manca il voto o ancora l'adesione dell'Erario o degli enti previdenziali rispettivamente determinanti per raggiungere le maggioranze dell'art. 177 legge fallim. o la percentuale del 60% dell'art. 182-bis comma 1 legge fallim.

Occorre quindi, come già detto, non lasciarsi trarre in inganno dalla collocazione topografica della norma: la circostanza che essa sia stata inserita, peraltro a seguito di un emendamento approvato in Senato, nel contesto di una disciplina dettata per l'emergenza pandemica, non può obliterare quanto sopra osservato circa l'inserimento all'interno di un percorso di ripristino del diritto comune ai creditori pubblici e privati, che ne legittima la "ristrutturazione coattiva".

D'altra parte, la natura ordinaria e stabile dell'intervento legislativo è resa evidente dalla finalità anticipatrice delle disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa sul punto (artt. 44, 63, 88): nessuna eccezionalità, dunque, con conseguente possibile applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. Né l'eccezionalità dell'intervento può essere visto proprio in questa "anticipazione" degli istituti del CCII, perché in tale evenienza dovrebbe ritenersi eccezionale l'intero corpus normativo, di certo non scarno, che ha condotto, peraltro a più riprese ed in rinnovate occasioni, alla immediata seppure graduale entrata in vigore di disposizioni accolte nel codice stesso e che come tali avrebbero dovuto acquistare efficacia tutte insieme.

La "ratio" della novella legislativa risiede insomma nel porre riparo alla rigidità e, spesso, alla lentezza con le quali l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie riscontrano le proposte di ristrutturazione dei debiti fiscali o previdenziali, alla prassi operativa rappresentata da pareri negativi "di stile" e ripetitivi dell'amministrazione, costituenti l'effetto di un atteggiamento pregiudizialmente "difensivo" dei funzionari chiamati a decidere, timorosi di una possibile responsabilità erariale, piuttosto che il riflesso di una valutazione razionale sulle effettive prospettive di recupero del credito, **come quella che invece generalmente caratterizza le scelte dei creditori di natura privata** e che dovrebbe orientare l'agire della stessa amministrazione in conformità del principio del buon funzionamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

In questa prospettiva, l'attribuzione al tribunale del potere, a determinate condizioni, di omologare gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione, ma previa verifica

della convenienza della proposta per la stessa, sembra realizzare un ragionevole equilibrio tra le esigenze di tutela dell'amministrazione e le esigenze di tutela degli altro interessi rilevanti.

Non pare neppure che l'interpretazione estensiva prescelta determini un contrasto con la direttiva Insolvency 1023/2019 sulle ristrutturazioni trasversali, non contrastando in astratto nè con quanto previsto all'art. 10 par. 3 né con quanto sancito all'art. 11 par. 1 lett. a) e men che mai con il considerando 55 della direttiva medesima: deve escludersi in particolare che detta interpretazione arrechi un pregiudizio ingiusto a carico dell'Erario ovvero che faccia difetto una tutela sufficiente per il Fisco, risultando rispettato il disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.

Invero, nella "ristrutturazione trasversale dei debiti", il piano può essere omologato e può diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se soddisfa, tra l'altro, la condizione per cui "assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori" (art. 11, par. 1, lett. c, Dir. 1023/2019); è questa la regola della c.d. "relative priority rule" ("RPR"), secondo la quale è possibile il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che il primo sia di misura inferiore.

Detta condizione dovrà quindi essere verificata in concreto, ma non rende già in ipotesi o in astratto illegittima o non applicabile l'interpretazione estensiva sopra accolta.

Tanto premesso, può finalmente passarsi a verificare, nel caso di specie, se sia interpretabile estensivamente o applicabile per analogia, alla materia del concordato fallimentare, la novella introdotta dal legislatore con l'art. 3 comma 1 bis e 1 ter d.l. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Se si considera, che per interpretazione estensiva (peraltro consentita anche in presenza di norme eccezionali), si intende l'accoglimento da parte dell'interprete di un significato della disposizione di legge di un significato che si estenda sino ai limiti della massima portata semantica delle espressioni impiegate nel testo, secondo l'uso linguistico generale (Cass. 9205/1999), laddove il procedimento analogico interviene quando si esce dal campo dell'interpretazione in senso proprio, per accedere al piano del completamento delle norme e dell'ordinamento, in presenza di lacune, di fattispecie non disciplinate da alcuna norma, che richiedono da parte dell'interprete la creazione del diritto per colmarle, da trarre pur sempre dal diritto vigente, in ossequio al dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, si comprenderà

immediatamente che, nel caso di specie, viene in rilievo la necessità **di ricorrere all'applicazione analogica**.

Non è infatti dubbio che le materie considerate siano assai diverse tra loro (concordato fallimentare; concordato preventivo; accordi di ristrutturazione; e, come vedremo, procedure di sovraindebitamento) e che all'interno delle espressioni utilizzate dal legislatore all'art. 3, comma 1 bis e 1 ter, d.l. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, non sono, neppure nella loro massima portata semantica, secondo l'uso linguistico generale ovvero anche secondo l'uso linguistico tecnico giuridico, sussumibili le figure e gli istituti proprio del concordato fallimentare.

Dunque, deve valutarsi se al concordato fallimentare sia applicabile per analogia l'art. 3 comma 1 bis e 1 ter d.l. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, dettato in tema di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione.

Manca per il concordato fallimentare una norma come quella dettata dall'art. 3 comma 1 bis e 1 ter d.l. 125/2020 sopra citato; manca una norma che regoli la fattispecie della votazione contraria, da parte dell'amministrazione finanziaria, alla approvazione della proposta di concordato fallimentare, sotto il profilo del potere del Tribunale di omologare ciò non ostante il concordato e quindi, ancor prima, sotto il profilo del potere del giudice delegato di dare seguito alla procedura non ostante detto voto contrario, quante volte esso sia decisivo per il raggiungimento della maggioranza (come nel caso di specie) e sia prospettabile la preferibilità della proposta di soddisfacimento della stessa amministrazione rispetto alla alternativa liquidatoria (cd. giudizio di cram down).

Sussiste una lacuna, un vuoto altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (cfr. Cass. 2656/2015).

D'altronde, è anche evidente che la fattispecie non regolata (voto contrario dell'amministrazione finanziaria nel concordato fallimentare) e quella il cui regolamento si vuole applicare alla prima per analogia (voto contrario dell'amministrazione finanziaria nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione), siano nel caso di specie certamente simili, ovvero per certi aspetti eguali e per altri divergenti, fermo restando che l'eguaglianza deve prevalere sulla diversità in quei punti che sono decisivi per la valutazione giuridica: la cd. "eadem ratio" (Cass. 7494/1990).

Ebbene, sulla eadem ratio soccorre innanzitutto quanto detto sopra in ordine alle ragioni ispiratrici della novella legislativa in materia di votazione e di poteri del tribunale in punto di delibazione del voto contrario dell'amministrazione finanziaria ad una proposta di concordato.

Deve essere quindi disattesa la tesi dell'amministrazione finanziaria, secondo la quale la "ratio" della novella è rappresentata dalla "tempestiva gestione delle crisi

d'impresa nell'ottica di favorire la conservazione dei presidi produttivi e la salvaguardia dei livelli occupazionali ed accompagnare così la ripresa economica”.

Si tratta di una lettura restrittiva non rinvenibile né nei lavori preparatori né nella logica della modifica legislativa, nient'affatto limitata, come sembra sostenere l'amministrazione, ai concordati in continuità.

In realtà, come sopra ricostruito, la ragione dell'intervento del legislatore è addirittura “strutturale” e sostanziale. In essa coesistono la finalità di evitare che il Fisco e gli enti previdenziali continuino a impiegare tempi irragionevoli per pronunciarsi sulle proposte di transazione loro formulate, anche in violazione dell'art. 97 Cost.; di impedire che alcune proposte vengano rigettate, sebbene siano convenienti per l'Erario, semplicemente perché prevedono un soddisfacimento troppo “limitato” dei crediti fiscali e contributivi; di ripristinare un diritto comune dei creditori pubblici e privati, secondo un risultato già fissato con le modifiche agli artt. 44, 63, 88 del CCII, norme delle quali la novella rappresenta un momento di anticipazione.

Ciò posto, la disciplina del voto nel concordato fallimentare e nel concordato preventivo, che qui viene in considerazione anche in ragione della natura non esclusivamente negoziale della procedura (a differenza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), presentano identità e diversità.

Certamente la disciplina è diversa nella parte in cui, nel concordato fallimentare, non è prevista la obbligatoria costituzione all'atto della votazione di una classe apposita per i crediti tributari degradati a chirografo, al contrario di quanto disposto dall'art. 182 ter comma 1 ultimo periodo L.F.; e nella parte in cui vige il principio del silenzio assenso in caso di omessa votazione, laddove il concordato preventivo si regge sull'opposto principio del silenzio rifiuto.

A fronte di queste difformità, che di fatto non risultano ostative, di per sé, alla applicazione analogica della novella legislativa ex art. 3 d.l. 125/2010, sussiste identità di disciplina tra le due procedure di concordato preventivo e fallimentare quanto alle modalità delle votazioni.

Ed infatti, l'art. 177 L.F., in tema di concordato preventivo, recita: “Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare

entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato”.

Allo stesso modo, agli artt. 127 e 128 L.F. in tema di concordato fallimentare si legge:

“Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o

aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari”.

“Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima”.

L'assoluta sovrapposibilità delle due discipline non necessita di ulteriori commenti.

Ma vi è di più.

Le innovazioni introdotte dal d.l. 125/2020, art. 3 comma 1 bis e 1 ter, non sono le uniche.

Ed invero, con l'approvazione della legge di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. “Decreto Ristori”, il legislatore ha introdotto importanti modifiche anche alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, ancora una volta anticipando l'applicazione di alcune disposizioni già previste nell'ambito del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, che entrerà in vigore dal prossimo settembre 2021.

Tra le principali novità, si segnala una disposizione del tutto sovrapposibile alle precedenti viste sopra per i novellati articoli 180, comma 4, e 182-bis L.F.: l'art. 12, comma 3-quater, che attribuisce al Tribunale il potere di omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. E sul punto già il Tribunale di La Spezia, con decreto del 14 gennaio 2021, si è pronunciato in merito a un accordo di

composizione della crisi in cui il voto dell'Agenzia delle Entrate era determinante per raggiungere la maggioranza prescritta per l'approvazione della proposta. In particolare, l'amministrazione finanziaria aveva espresso voto negativo, così impedendo che si formasse la maggioranza necessaria per procedere con l'omologazione, secondo la precedente formulazione dell'art. 12 L. 3/2012.

Il Tribunale di La Spezia ha tuttavia osservato come il recente intervento normativo ad opera della L. 176/2020 determini “la conversione ipso iure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, qualora ricorrano due condizioni”: i) innanzitutto, è necessario che il voto dell'amministrazione sia “determinante” sull'esito della votazione; ii) in secondo luogo, occorre che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Secondo il Tribunale, la novella normativa, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, costituirebbe “applicazione dell'art. 97 della Costituzione, ovvero del principio di buon andamento, nel senso di efficienza, della Pubblica Amministrazione”. In tale ottica, secondo il Tribunale, il “legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi (...) che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale”.

Il riferimento a questa disposizione è rilevante anche nel caso che ci occupa del concordato fallimentare, in quanto, come in questo, anche nella procedura di sovraindebitamento dell'accordo di composizione della crisi il silenzio sulla proposta vale quale silenzio assenso. Ne consegue che, in base ad una lettura sistematica delle procedure di ristrutturazione del debito, anche l'elemento di dissonanza tra la disciplina del voto nel concordato fallimentare ed in quello preventivo rappresentato dalla valenza del silenzio (assenso o rifiuto) assume una rilevanza del tutto marginale ed anzi, di fatto, non concludente, per stessa volontà del legislatore.

E lo stesso discorso è a farsi per il classamento specifico nel voto: anche in questo caso, il legislatore non ha dato alcun rilievo alla circostanza che nella procedura di accordo di composizione della crisi, come nel concordato fallimentare e a differenza del concordato preventivo, non sia prevista la formazione di una classe ad hoc per il voto dell'amministrazione finanziaria.

Ciò significa che anche questa differenza non è rilevante e che una lettura complessiva e non settoriale del disegno del legislatore deve condurre ad affermare che la novella introdotta in più segmenti delle procedure di ristrutturazione del debito è stata ispirata dalla volontà comune e generale di assegnare al Tribunale un potere di

delibazione che funga da contraltare alla volontà dell'amministrazione finanziaria di votare contro una proposta di ristrutturazione da parte di terzi o del debitore e così di bloccarne la prosecuzione, quante volte detto ostacolo risulti ingiustificato, in quanto l'alternativa liquidatoria sia, di fatto, meno conveniente per la stessa amministrazione, in violazione dell'art. 97 Cost.

Da ultimo, e prima di passare a valutare l'aspetto della convenienza della proposta per l'amministrazione, rispetto alla alternativa liquidatoria, va rilevato che la Legge n. 159/2020 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 4 dicembre, e non prevede disposizioni transitorie. Le norme di cui trattasi, che hanno natura processuale, sono quindi sottoposte al principio del tempus regit actum e sono applicabili anche alle proposte di concordato presentate anteriormente a tale data, purché non siano ancora state concluse le operazioni di voto e, con riguardo agli accordi di ristrutturazione, non sia ancora stata presentata la domanda di omologazione del "fascio" di accordi di cui la transazione fa parte. Nel caso di specie, poi, al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa 125/2020 la domanda di concordato fallimentare non era stata nemmeno presentata: anzi, essa è stata presentata proprio in conseguenza della entrata in vigore di detta normativa, sul presupposto della applicabilità analogica alla fattispecie in esame.

Orbene, osserva il G.D. che in base al disposto dell'art. 3 d.l. 125/2020 è obbligatoria (ma non sufficiente né vincolante per il tribunale in sede di omologazione, come si desume dal riferimento alla congiunzione coordinante "anche") l'acquisizione della relazione giurata di un professionista in ordine alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.

Sul punto, osserva il G.D. che l'art. 124 comma 3 L.F. è del tutto sovrapponibile tanto alla relazione dell'organismo di composizione della crisi quanto alla relazione del professionista ex art. 161 comma 3 L.F. Infatti, la norma in tema di concordato fallimentare così dispone: "La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione". Parallelamente, l'art. 161 comma 3 L.F., in tema di concordato preventivo, così dispone: "Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal

debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”.

Non vi è quindi dubbio che risulti assicurato anche nel concordato fallimentare il rispetto rigoroso della condizione legale, necessaria ma non sufficiente, rappresentata dalla esistenza della relazione giurata del professionista che abbia valutato espressamente l'aspetto della convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria. Anzi. Nel caso del concordato fallimentare, detta relazione è semmai ancor più affidabile, se si pensa che essa viene disposta dal Tribunale che designa all'uopo un consulente di propria fiducia, laddove nel concordato preventivo esso è, sebbene indipendente, comunque scelto dal debitore.

Ebbene, nel caso di specie le risultanze della relazione giurata della dott.ssa SOCCORSA CILIBERTI sono assai chiare e vengono come di seguito rappresentate:

Previsione di soddisfazione in ambito fallimentare e confronto con la proposta di concordato fallimentare

descrizione crediti	Importo soddisfazione dei crediti stimata in ambito fallimentare	Importo soddisfazione dei crediti prevista nella proposta concordataria
Crediti e spese in prededuzione	60.221,66	61.000,00
Crediti assistiti da garanzia ipotecaria	58.926,88	59.000,00
Crediti assistiti da privilegio mobiliare	11.102,46	12.000,00
Crediti chirografari		25.000,00
Totale	130.251,00	157.000,00

Ai sensi del terzo comma dell'art. 124, il sottoscritto professionista attesta che:

- con la proposta di concordato fallimentare del 24/11/2018 depositata dalla F.lli Attanasii Servizi Portuali snc, i creditori muniti di privilegio ipotecario sugli immobili e dei privilegi mobiliari, dall'esecuzione del piano concordatario otterranno una soddisfazione che non risulta inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni gravati da ipoteca e dei beni mobili materiali, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Si consideri, ancora, che l'amministrazione finanziaria è titolare di crediti assistiti da

privilegio mobiliare e rientra quindi specificamente nella fascia che vede un incremento rispetto alla prospettiva di soddisfacimento liquidatoria da E. 11.102,46 ad E. 12.000,00.

La differenza, seppur minima, è comunque a favore del creditore e deve indurre a preferire la proposta di concordato, sicchè il diniego di assenso dell'amministrazione finanziaria non risulta giustificato neppure ex art. 97 Cost.

Infine, nel caso di specie la proposta soddisfa la condizione di "assicura(re) che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori". In altri termini, essendo consentito il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che il primo sia di misura inferiore, questa condizione risulta nella specie rispettata, come è agevole ricavare dalla proposta, che viene riportata di seguito "in parte qua":

- c) pagamento parziale dei creditori privilegiati limitatamente ad € 12.000,00 (*attivo mobiliare al netto di quota parte delle spese in prededuzione*), con degrado a chirografo del residuo debito privilegiato pari ad € 1.425.013,50. Va precisato che in favore di tali creditori saranno altresì destinate interamente le disponibilità liquide giacenti sul conto corrente intestato alla procedura;
- d) pagamento di € 25.000,00, da destinare al pagamento in misura pari all'1% dei creditori degradati a chirografo e a quelli chirografari ammontanti nel loro insieme ad € 2.499.703,27 (di cui € 272.717,88 quale credito privilegiato-ipotecario degradato a chirografo ex Banca Marche, € 1.425.013,50 privilegiati degradati ed € 801.971,89 chirografari puri). Sul punto va precisato che tale importo è da intendersi quale mera "offerta aggiuntiva", pertanto come tale non rappresenta un corrispettivo (controvalore) per l'acquisizione di una massa attiva fallimentare, dacché consegue che la stessa non è da ritenersi "sottratta" ai creditori di rango privilegiato;

Consegue in forza di quanto sopra dedotto, che il Tribunale nel caso di specie potrà e dovrà valutare se omologare la proposta di concordato non ostante il voto contrario dell'amministrazione finanziaria, trattandosi di voto determinante per il raggiungimento delle maggioranze di legge e tenuto conto della preferibilità della

proposta per la stessa amministrazione, rispetto al soddisfacimento offerto dalla soluzione liquidatoria.

A questo scopo, dunque, in questa fase il G.D. deve ritenere la proposta come approvata e adottare i provvedimenti consequenziali.

P.Q.M.

Letto l'art. 129 L.F.;

dispone che il curatore dia immediata comunicazione della approvazione della proposta di concordato fallimentare, presentata

a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto l'art. 17 L.F.;

fissa il termine di giorni venti per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e al curatore per l'esecuzione.

Teramo, 19.4.2021

IL GIUDICE DELEGATO
DOTT. GIOVANNI CIRILLO